



# **COMUNE DI TAURIANOVA**

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI**

(art. 31, c. 4bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 22/12/2017  
in vigore dal 22/12/2017



# COMUNE di TAURIANOVA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Determinazione delle sanzioni
- Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate
- Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento
- Art. 6 - Destinazione dei proventi
- Art. 7 - Rateizzazione

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

### Art. 2 - Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

### Art. 3 - Determinazione delle sanzioni.

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che: *“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”*. Tali sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare a qualsiasi categoria edilizia, in relazione all'entità delle opere accertate, sono individuate dalla seguente tabella:

**TABELLA SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI**  
(art. 31 DPR 380/01 e s.m.i.)

Tipologia di abuso	Tipologia di intervento	Sanzione
A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE	A.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	A.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150 euro/mq <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	A.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume	100 euro/mc <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	A.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>

B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE	B.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	B.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150 euro/mq <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	B.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume	100 euro/mc <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	B.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE	C.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	C.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie	150 euro/mq <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	C.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume	100 euro/mc <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	C.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

#### **Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate.**

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Settore 4 - Servizi Tecnici, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile dello stesso Settore.

#### **Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento.**

Il pagamento dell'importo quantificato deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell'ordinanza dirigenziale. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

#### **Art. 6 - Destinazione dei proventi.**

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

#### **Art. 7 - Rateizzazione.**

Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 2.000,00.

Per importi fino a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno. Per importi superiori a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni. Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali maturati sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, a partire dal giorno in cui era dovuto l'importo sino al giorno dell'ultima rata dovuta.